ACCORDO per il servizio di registrazione delle **comunicazioni elettroniche**

Milano, 16 Aprile, 2014

Tra UniCredit S.p.A. rappresentata dal Sig. Silvio Lops

e le RSA dell'Unità produttiva di Milano delle OO.SS:

DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA

Nelle persone di:

DIRCREDITO: De Michele Flavio, De Giorgi Rosanna

FABI: Turati Marco

FIBA/CISL: Muzzi Roberto, Randazzo Giovanni, Ria Giuseppe FISAC/CGIL: Carabelli Marco, Cucinotta Giusy, Maghini Danilo

SINFUB: Faraone Graziella

UGL CREDITO: Carta Bruno.., Zecca Davide

UILCA: Mariani Paola, Poggi Roberto, Tartarelli Daniele

Premesso che:

- 1. Le funzioni di business di UniCredit SpA (di seguito "Banca") elencate **nell'allegato "A"** svolgono servizi ed attività di investimento aventi per oggetto strumenti finanziari, quali la negoziazione, la ricezione e trasmissione ordini e/o altre attività connesse, nei confronti di clientela istituzionale e corporate, anche utilizzando modalità di comunicazione di "messaging" fornite da Bloomberg e Reuters e di Posta Elettronica aziendale (di seguito "comunicazioni elettroniche"). L'utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento di tali servizi ed attività comporta un alto rischio operativo per la Banca.
- 2. Al fine di contenere tale rischio operativo, acquisire certezza sul contenuto di tali comunicazioni elettroniche tutelando la Banca e i dipendenti in caso di contestazioni da parte della clientela istituzionale e corporate, ed ottemperare alle disposizioni di legge in materia di intermediazione finanziaria di cui al Regolamento Consob adottato con Delibera 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari), art. 57 (Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici) e di cui al Regolamento Congiunto Banca d'Italia e Consob, art. 29 (Conservazione delle registrazioni), la Banca con il presente accordo intende definire le modalità di registrazione e conservazione delle suddette conversazioni elettroniche, nonché i casi in cui è consentito accedere alle stesse e con quali modalità,

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Con riferimento al sistema di registrazione e archiviazione delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite Bloomberg e Reuters

3. Per i servizi e le attività svolte dalle predette Funzioni della Banca, elencate nell'Allegato "A", si utilizzano i sistemi di comunicazione forniti da Bloomberg e da Reuters e di registrazione e archiviazione "BVault" fornito da Bloomberg (di seguito i "Sistemi"), le cui caratteristiche tecniche e di configurazione e le relative modalità di funzionamento sono state illustrate.

Max of Galille

A

Durling to

To A

- 4. Sono sottoposte a registrazione tutte le comunicazioni elettroniche, in entrata e in uscita, riguardanti i predetti servizi ed attività, svolte dai lavoratori appartenenti alle predette Funzioni della Banca abilitati all'utilizzo dei Sistemi e, pertanto, nominativamente individuati dalla Funzioni di business di appartenenza, con apposita comunicazione scritta (di seguito gli "Utenti").
- 5. I responsabili delle funzioni di business coinvolte provvedono, preventivamente all'adibizione, ad informare adeguatamente gli Utenti sulle modalità di funzionamento dei Sistemi trasmettendo agli stessi adeguata informativa sul relativo funzionamento, e raccogliendo sull'informativa la firma degli Utenti per presa visione.
- 6. La Banca provvederà a rendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, un'informativa privacy integrativa di quella già resa all'instaurazione del rapporto di lavoro agli Utenti, nonché ai dipendenti appartenenti alla Divisione CIB Italy, le cui comunicazioni elettroniche -se indirizzate alle chats ed e-mail, sottoposte a registrazione, degli Utenti- saranno automaticamente registrate e conservate fino a 10 anni, e quindi recuperabili ed accessibili nei casi e con le tutele previste nel presente Accordo.
- 7. La registrazione è attiva in modalità **continua** su ognuno dei Sistemi dall'inizio alla chiusura della comunicazione elettronica.
- 8. L'accesso alle funzionalità dei Sistemi avviene tramite user-id protetta dalla password individuale di ogni Utente che, collegandosi al sistema dalla propria postazione di lavoro, può accedere alle funzioni di cambio password, ricerca, selezione e recupero delle comunicazioni elettroniche, rilettura delle suddette comunicazioni.
- 9. I Sistemi saranno configurati per gestire i seguenti livello di accesso:
 - amministratore master: è il primo livello di accesso (più elevato) il cui profilo consente la creazione, modifica e la cancellazione delle utenze di livello inferiore; tale profilo è di competenza di Bloomberg; tale profilo non ha accesso alle comunicazioni archiviate;
 - amministratore utenze: opera tramite una specifica user-id protetta da password individuale che consente l'accesso al sistema per l'amministrazione delle utenze di livello inferiore; anche la gestione delle utenze viene effettuata direttamente da Bloomberg; tale profilo non ha accesso alle comunicazioni archiviate;
 - c. supervisori: sono nominati dalle funzioni abilitate ad accedere all'archivio delle comunicazioni elettroniche registrate, per il relativo recupero e rilettura; tali funzioni sono le Funzioni di business della Banca come specificate al punto 1 (all. A), Internal Audit e Compliance; tali supervisori possono accedere alle applicazioni che consentono l'utilizzo delle funzioni di ricerca, selezione e accesso alle registrazioni on-line o archiviate; operano tramite una specifica user-id protetta da password individuale in combinazione con un sistema portabile biometrico di verifica (B-UNIT);
 - d. utenti: è il livello di accesso degli operatori abilitati all'utilizzo dei Sistemi; con questo profilo si è abilitati alla ricerca, selezione, recupero ed accesso alle comunicazioni elettroniche associate al proprio user-id; operano tramite user-id protetta da password individuale, in combinazione con un sistema portabile biometrico di verifica (B-UNIT).
- 10. Le comunicazioni elettroniche Bloomberg e Reuters sono archiviate, per la durata complessiva di anni 10 (dieci), in data-center di proprietà di Bloomberg, secondo le modalità illustrate.

Con riferimento alle modalità di registrazione e archiviazione delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite Posta Elettronica aziendale:

- 11. Sono sottoposti ad archiviazione tutti i messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti.
- 12. I messaggi sono conservati (*archivi di retention*) da UniCredit Business Integrated Solutions SCpA (di seguito "UBIS") per anni 10 (dieci), sempre completi di allegati e di relativi file di log.UniCredit SpA si impegna a cancellare/distruggere i dati oggetto di registrazione e conservazione decorsi i 10 anni dalla data di acquisizione degli stessi, sempre che nel mentre non siano intervenute circostanze che, ai sensi di legge, ne impongano l'ulteriore conservazione.

20

lun all

A On m

10 pour

 L'accesso ai file di log ed agli archivi di retention è rigorosamente protetto e controllato da UBIS, tramite idonee misure di sicurezza, tali da evitare accessi illeciti o non autorizzati agli stessi.

* * *

Con riferimento alle modalità di recupero delle comunicazioni elettroniche e relativo accesso:

- 14. Il recupero e la rilettura delle comunicazioni elettroniche potrà avvenire nei seguenti casi:
 - a. per esigenze e a iniziativa dell'Utente, limitatamente alle registrazioni da questi effettuate con la propria user-id;
 - a fronte di contestazioni o reclamo scritto della clientela o di terzi, ricevuti dalle strutture a ciò preposte di UniCredit;
 - c. a richiesta dell'Autorità Giudiziaria o degli Organi di Vigilanza;
 - d. per finalità ispettive da parte di Internal Audit di UniCredit, effettuate in rispondenza al Regolamento degli Organi Sociali e della Direzione Generale e alla normativa interna;
 - e. per finalità di controllo da parte di Compliance e/o da strutture interne di UniCredit S.p.A. a cui sono formalmente demandate tali specifiche funzioni da parte del Regolamento degli Organi Sociali e della Direzione Generale.

 Tali controlli devono essere motivati da esigenza di tutela della clientela e/o del patrimonio aziendale; riguardare esclusivamente le operazioni oggetto di registrazione ed essere finalizzati a verificare, a campione, il rispetto delle disposizioni di legge in materia di intermediazione finanziaria (vedi punto 2 dell'Accordo);
 - f. per motivi di sicurezza e protezione del sistema informatico della Banca, qualora il personale incaricato in forma scritta facente parte delle Strutture di Sicurezza di UBIS o del Security Department della Banca debba, ad esempio, intervenire per contrasto all'azione dannosa di virus, intrusioni telematiche, ecc. o per motivi tecnici e/o manutentivi e/o di regolare svolgimento dell'attività lavorativa; fatta eccezione per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare situazioni di emergenza, il predetto personale incaricato accederà ai dati personali solo su richiesta dell'utente e previo consenso conferito dal medesimo.
- 15. Nei casi elencati ai punti **14.b**, **14.d**, **14.e**, al recupero e alla rilettura delle comunicazioni elettroniche parteciperanno:
 - a. l'Utente che ha effettuato la comunicazione o, in sua assenza, persona da lui delegata per iscritto;
 - b. il supervisore e/o la/e persona/e indicata/e dalla Banca;
 - un dirigente delle rappresentanze sindacali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente verbale a scelta dell'utente interessato, salvo sua esplicita rinuncia scritta; in quest'ultimo caso la Banca provvede ad informare le suddette Organizzazioni Sindacali dell'avvenuto recupero e rilettura della comunicazione;
 - d. eventualmente, a discrezione della Banca, un rappresentante della controparte coinvolta nella contestazione.
- 16. Nei casi elencati ai punti 14.b, 14.d, 14.e, il contenuto della comunicazione verrà trascritto su apposito verbale, firmato da tutti i soggetti di cui al punto 15 partecipanti al recupero e alla rilettura delle comunicazioni. In tale verbale saranno indicati: la data in cui è stato effettuato il recupero e la rilettura, l'elenco dei parametri nell'ambito dei quali è stato effettuato il recupero e la rilettura (orari, giorni e user-id operatore), gli estremi delle operazioni oggetto di recupero e rilettura; detto verbale verrà inoltrato in copia all'utente interessato, con sollecitudine, a cura della Banca.
- 17. Tutte le richieste di recupero delle comunicazioni elettroniche devono essere indirizzate al team/unit che, all'interno di ogni area abilitata alla rilettura delle conversazioni elettroniche archiviate, risulta incaricato di espletare le attività operative descritte nel processo che disciplina il recupero di tali comunicazioni; esse possono essere redatte dal responsabile della funzione di business a cui appartiene l'Utente che ha effettuato la comunicazione e/o dalle strutture interne cui siano formalmente demandate funzioni ispettive e di controllo (in questo caso informando preventivamente l'Utente e la funzione di business cui appartiene).

70/5

Courte Market

S & G

3

Jan Long 1

Dr A

- 18. E' facoltà dell'Utente ovvero della Banca dandone comunicazione all'Utente di utilizzare il contenuto della registrazione, anche tramite la sua trascrizione e/o duplicazione, come mezzo di prova nei confronti di terzi.
- 19. Le registrazioni non potranno essere utilizzate per esigenze o motivi diversi da quelli previsti dal presente accordo. La Banca si impegna inoltre a non utilizzare dette registrazioni con finalità di controllo a distanza della prestazione dell'Utente. Devono quindi essere evitati controlli prolungati, costanti ed indiscriminati.
- 20. La Banca si impegna a non adottare e a non consentire l'adozione di criteri discriminatori nei confronti degli Utenti, rispetto agli altri lavoratori, nella valutazione delle informazioni che dovessero emergere dall'accesso alle registrazioni elettroniche. La Banca non istruirà alcun procedimento disciplinare nei confronti dell'Utente, nel caso in cui dagli accessi alle registrazioni venisse riscontrata una irregolarità commessa dal medesimo nella prestazione lavorativa, salvo il caso di dolo.
- La Banca si impegna a rimuovere ogni e qualsiasi atto o comportamento contrastante in tutto o in parte con quanto stabilito nel presente accordo, assumendo i provvedimenti del caso.
- 22. Tutti i soggetti che accederanno alle registrazioni, secondo le modalità e tutele del presente accordo, resteranno vincolati alla massima riservatezza su dati, informazioni e fatti che saranno conosciuti in occasione di tali accessi.
- 23. I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno la facoltà di consultare il manuale tecnico e di verificare tramite i rispettivi lavoratori designati, per un massimo di 2volte all'anno, entro il 31.03 (per il secondo semestre dell'anno precedente) ed entro il 30.09 (per il primo semestre dell'anno in corso) il regolare funzionamento dei Sistemi e la corretta configurazione degli stessi nel rispetto del presente accordo, compresa l'identificazione delle periferiche censite nel sistema stesso. Tali verifiche sono da intendersi estese anche al sistema di monitoraggio e di intervento in remoto e al sistema di monitoraggio centralizzato.
- 24. I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali in occasioni delle verifiche potranno, altresì, richiedere all'amministratore la stampa del log dei Sistemi su cui sono registrate tutte le attività sui Sistemi stessi, compresi gli eventuali accessi da parte degli utenti delle altre società collegate ai Sistemi e/o dei rispettivi supervisori e lavoratori designati. Vedi Annex.

Land Carlot

Diet in Mythor Da